

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 23/04/2015

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37020-la-dichiarazione-di-terzo-nel-pignoramento-presso-terzi-e-gli-effetti-della-mancata-o-contestata-dichiarazione-alla-luce-della-legge-di-stabilit-2013-e-del-decreto-giustizia-del-2104>

Autore: Lagana' Angela

La dichiarazione di terzo nel pignoramento presso terzi e gli effetti della mancata o contestata dichiarazione alla luce della legge di stabilità 2013 e del decreto giustizia del 2104.

LA DICHIARAZIONE DI TERZO NEL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI E GLI EFFETTI DELLA MANCATA O CONTESTATA DICHIARAZIONE ALLA LUCE DELLA LEGGE DI STABILITA' 2013 E DEL DECRETO GIUSTIZIA DEL 2104.

1.Generalità. 2.La forma della dichiarazione di terzo. 3.Mancata dichiarazione di terzo e principio di non contestazione. 4.Contestazioni sulla dichiarazione di terzo.

1. Generalità.

La procedura del pignoramento presso terzi è disciplinata dagli artt. 543 e seguenti del codice di procedura civile¹.

Tale materia è stata oggetto di recente rivisitazione con le novità introdotte dalla legge di Stabilità 2013 (L. n. 228/2012²) e dal c.d. decreto giustizia (D.L.n. 132/2014 convertito dalla L. n. 162/2014³).

Più precisamente, con la legge n.162/2014 il Legislatore ha provveduto alla consistente modifica della dichiarazione del terzo⁴, incidendo in maniera significativa sul ruolo svolto dal terzo pignorato e sull'accertamento dei suoi obblighi nei confronti del debitore principale, al fine di semplificare e ridurre ulteriormente i tempi della procedura dell'espropriazione presso terzi.

Avuto riguardo all'atto di pignoramento presso terzi, l'art 543, comma 2, n. 4, c.p.c., come novellato dal decreto giustizia, richiede espressamente che l'atto di pignoramento contenga da parte del creditore procedente “[...] la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l'invito al terzo a

¹ Codice di procedura civile, approvato con R.D. 28.10.1940, n. 1443, Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 28 ottobre 1940, n. 253. LIBRO TERZO. Del processo di esecuzione - TITOLO SECONDO. Dell'espropriazione forzata - CAPO TERZO. Dell'espropriazione presso terzi - SEZIONE PRIMA. Del pignoramento e dell'intervento.

² Legge 24 dicembre 2012, n. 228. “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)” in GU n.302 del 29-12-2012 - Suppl. Ordinario n. 212- entrata in vigore del provvedimento: 1/1/2013, ad eccezione dei commi 98, 99, 100, 426 e 477 che entrano in vigore il 29/12/2012.

³ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. in GU Serie Generale n.261 del 10-11-2014 - Suppl. Ordinario n. 84- entrata in vigore del provvedimento: 11/11/2014 .

⁴ Il numero 4 del comma II dell'art. 543 c.p.c. è stato sostituito dal D.L. n. 132/2014, e si applica “ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto”.

comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; con l'avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparso in un'apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato (o il possesso di cose di appartenenza del debitore), nell'ammontare (o nei termini indicati dal creditore), si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione⁵.

Il testo, nella precedente formulazione, recitava: «la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo, affinché questi faccia la dichiarazione di cui all'articolo 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori, con invito al terzo a comparire quando il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, commi terzo e quarto, e negli altri casi a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata». In precedenza il numero era stato modificato dall'art. 1, comma 20, l. 24 dicembre 2012, n. 228, che aveva inserito, in fine, le parole «ovvero a mezzo di posta elettronica certificata». Il numero era già stato modificato dall'art. 11 L. 24 febbraio 2006, n. 52. Il testo del numero, come modificato dall'art. 96^{lett. b)} d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, era il seguente: «4) la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice dell'esecuzione del luogo di residenza del terzo, affinché questi faccia la dichiarazione di cui all'articolo 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori, con invito al terzo a comparire quando il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, commi terzo e quarto, e negli altri casi a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata».

La seconda parte della citazione, invece, è propria dell'ufficiale giudiziario ed è costituita dalla dichiarazione di pignoramento e dall'intimazione di cui all'art. 492 c.p.c. al debitore il quale, a seguito di tale intimazione, deve astenersi dal porre in essere qualunque atto volto a sottrarre alla garanzia del credito, esattamente indicato, i beni assoggettati alla esecuzione.

⁵ Il presente numero prima sostituito dall'art. 11 L. 24.02.2006, n. 52, con decorrenza dal 01.03.2006, poi modificato dall'art. 1, comma 20, L. 24.12.2012, n. 228, con decorrenza dal 01.01.2013 ed applicazione ai procedimenti di espropriazione presso terzi iniziati successivamente al 01.01.2013, è stato da ultimo così sostituito dall'art. 19, D.L. 12.09.2014, n. 132 con decorrenza dal 13.09.2014 ed applicazione ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto, convertito in legge dalla L. 10.11.2014, n. 162 con decorrenza dal 11.11.2014.

Secondo la giurisprudenza prevalente, l'atto di pignoramento determina la pendenza dell'esecuzione sin dal momento in cui viene notificato⁶.

Si osserva però che il pignoramento presso terzi costituisce una fattispecie complessa, in quanto si perfeziona non con la sola notificazione dell'atto introduttivo, ma piuttosto con la dichiarazione del terzo⁷.

Il terzo, ex art. 546 comma 1 c.p.c., dal giorno in cui gli è notificato l'atto di pignoramento, è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode e per l'effetto sono inefficaci nei confronti del creditore gli atti di dispositivi da questo compiuti⁸.

La norma citata specifica gli effetti sostanziali del pignoramento che decorrono dalla data di notifica dell'atto; gli effetti, in ogni caso, sono solo eventuali, in quanto subordinati alla positiva dichiarazione del terzo o al perfezionamento della fattispecie non contestativa. Scopo della norma è quello di assicurare al creditore procedente e a quelli intervenuti nella procedura espropriativa la fruttuosità dell'azione esecutiva intrapresa, scongiurando, nel lasso di tempo intercorrente tra la notifica dell'atto di pignoramento e il suo perfezionamento il pericolo di atti di disposizione da parte del terzo debitore, relativamente alle cose o somme da lui dovute, in pregiudizio delle aspettative creditorie.

Inoltre il terzo, secondo il disposto di cui all'art. 543 c.p.c., è chiamato a rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. in ordine alla sussistenza e alla consistenza dei propri debiti nei confronti del debitore esecutato.

La principale funzione della dichiarazione di terzo è quella di accertamento del credito presso il terzo e conseguentemente dell'imposizione del vincolo di destinazione delle somme o dei beni dallo stesso possedute in favore del creditore procedente, necessaria ai fini del perfezionamento del pignoramento presso terzi.

Il terzo è tenuto altresì ad indicare, secondo il penultimo comma dell'art. 547 c.p.c., "i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui" in modo da consentire l'intervento nella procedura esecutiva ai creditori sequestranti; nonché "le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato", anteriormente al pignoramento, poiché quelle successive non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e di quelli intervenuti nella procedura espropriativa (ex art. 2914, n. 2, c.c.).

⁶ Cassazione civile, sez. III, 30/01/2009 n. 2473.

⁷ Cassazione civile, sez. III, 09/03/2011 n. 5529.

⁸ Cassazione civile, sez. lav., 29/05/2007 n.12602.

2. La forma della dichiarazione di terzo.

Quanto alla forma della dichiarazione di terzo, già con la riforma contenuta nella legge del 24 febbraio 2006, n. 52, si era riconosciuta al terzo la facoltà di rendere la propria dichiarazione, anziché direttamente all'udienza, a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente, fatta eccezione per i crediti di cui all'art. 545, 3° e 4° comma, c.p.c. (ossia somme dovute a titolo di stipendio, salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro, o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento) per i quali rimaneva l'obbligo di rendere la dichiarazione in udienza.

La L. n. 228/2012 aveva confermato, negli stessi termini, la possibilità, per il terzo, di trasmettere la dichiarazione al creditore procedente, entro 10 giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, tramite posta raccomandata o, in aggiunta, anche con pec.

Come esposto, i crediti per i quali il terzo doveva rendere la dichiarazione in udienza riguardano “le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego”.

Quanto al differente regime previsto per i crediti di lavoro rispetto a quelli di altra natura, è stato sostenuto che, in quest'ultimo caso, l'esigenza di rendere la dichiarazione in udienza nasceva dal fatto che il giudice deve fare affidamento sulle affermazioni del creditore procedente che potrebbero essere mendaci o inesatte. Pertanto per prevenire questi inconvenienti il legislatore ha voluto, correttamente, che la non contestazione sia verificata direttamente dal giudice⁹.

Restava al riguardo il dubbio se ai crediti di lavoro dovessero essere assimilati anche quelli pensionistici e/o previdenziali, in particolare quelli dell'Inps.

Invero, l'art. 545 c.p.c. fa riferimento, esclusivamente, alle “somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento”, escludendo dall'elencazione i crediti aventi natura previdenziale.

E' dunque necessario chiedersi se tale elenco abbia valore tassativo o se, invece, ad esso possa attribuirsi valenza esemplificativa, legittimando, al riguardo, l'analogia. Inoltre, è necessario chiedersi se tra “le altre indennità relative al rapporto di lavoro” si debbano considerare anche quelle di natura previdenziale e/o pensionistica.

⁹ Saletti, Le novità dell'espropriazione presso terzi, in <http://www.judicium.it/admin/saggi/443/A.%20Saletti.pdf>.

Autorevole dottrina ¹⁰ aveva sostenuto che, essendo un elenco atto ad imporre un comportamento più oneroso al terzo, non era possibile considerare l'elencazione, contenuta nell'art. 545 c.p.c., di natura esemplificativa, ma essa doveva essere interpretata in modo restrittivo, non potendosi imporre dei vincoli sulla base di una mera lettura analogica della norma.

Del resto l'analogia nei confronti di un istituto previdenziale non appariva praticabile in quanto, in tal modo, si estenderebbero ad un soggetto diverso dal datore di lavoro obblighi propri del solo datore.

In virtù delle predette considerazioni, alla luce di una rigorosa interpretazione letterale della norma in esame, poteva dunque ritenersi che, nell'ipotesi di espropriazione presso terzi nei confronti di un istituto previdenziale, e nel vigore della previgente formulazione codicistica, il terzo potesse limitarsi a rendere la prescritta dichiarazione a mezzo raccomandata o pec, senza necessità di comparire all'udienza indicata.

Invero, la comparizione in udienza, comporterebbe per l'Ente previdenziale una evidente dispersione di energie lavorative ed un inutile aggravio di costi, dovendo inviare, in ogni udienza, un proprio funzionario, munito di procura speciale.

La nuova disciplina dettata, invece, dal decreto giustizia ha esteso la trasmissione della dichiarazione a mezzo raccomandata o pec, a prescindere dalla tipologia del credito.

Ciò non solo nell'ottica dell'accelerazione e della semplificazione, ma anche nella considerazione che il processo civile si sta sempre di più evolvendo in ottica digitale.

Secondo il nuovo art. 547 c.p.c., infatti, il terzo dovrà sempre trasmettere la propria dichiarazione, alternativamente, a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata al creditore procedente, specificando di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna, oltre ai sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e alle cessioni che gli sono state notificate e che ha accettato.

La presenza del terzo in udienza, dopo la riforma operata dal decreto giustizia sarà necessaria soltanto in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, tramite i mezzi indicati dall'art. 547 c.p.c. e come da avvertimento contenuto nello stesso atto di pignoramento.

Difatti, secondo il riformato art. 548 c.p.c., e a prescindere dalla tipologia dei crediti oggetto del pignoramento, quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione (a mezzo raccomandata o pec), il giudice fissa con

¹⁰ Sandulli, In tema di dichiarazione del terzo datore di lavoro o Istituto previdenziale nel procedimento presso terzi, in <http://www.giustiziadellavoro.it/articolo.php?pg=185>

ordinanza un'udienza successiva alla quale il terzo è chiamato a rendere la dichiarazione.

Di tale onere il creditore dovrà informare il terzo sin dall'avvertimento contenuto nell'atto di pignoramento, ex art. 543, 2 comma, n. 4 c.p.c., specificando altresì che laddove questi non compaia all'udienza fissata, o pur comparando non renda la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore (nell'ammontare o nei termini indicati), si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.

3. Mancata dichiarazione di terzo e principio di non contestazione.

Passiamo ora ad esaminare la nuova disciplina dettata in caso di mancata dichiarazione del terzo, avuto riguardo alle novità rispetto alla disciplina precedente.

Nella disciplina vigente prima della novella legislativa del 2012, l'assenza o il silenzio da parte del terzo all'udienza prevista per rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. costituivano un impedimento per il perfezionamento del pignoramento, salva la possibilità per il creditore procedente di instaurare un giudizio ordinario di cognizione e, nell'ipotesi di mancata dichiarazione neppure nel corso del primo grado, di applicare nei confronti del terzo la disposizione dell'art. 232, 1° comma, c.p.c.

La citata L. n. 228/2012 ha inciso sulle ipotesi della mancata e contestata dichiarazione di cui agli artt. 548 e 549 c.p.c..

Quanto alla mancata dichiarazione del terzo ex art. 548 c.p.c., il legislatore del 2012 ha previsto che se il pignoramento riguarda i crediti di cui all'art. 545, commi 3 e 4 c.p.c., quando il terzo non compia all'udienza fissata, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, è da considerarsi non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.

Fuori dei casi di cui al comma 1, invece, quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa una successiva udienza. Se il terzo non compare neppure a questa udienza, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, è da considerarsi non contestato.

Tale disciplina ha innanzitutto applicato il cd. principio di non contestazione, formulato nell'art. 115 c.p.c. alla procedura espropriativa presso terzi: il fatto non contestato deve essere posto a fondamento della decisione del giudice e cioè costituisce prova. In altri termini, sulla circostanza non contestata la prova deve ritenersi raggiunta e colui che non l'ha contestata non può essere ammesso a provare il contrario.

Per effetto del novellato art. 548 c.p.c., l'inerzia del terzo non impedisce più il perfezionamento del pignoramento: la mancata dichiarazione diventa infatti riconoscimento della debenza delle somme dovute all'esecutato o della sussistenza dei beni pignorati .

La non contestazione nella procedura espropriativa presso terzi produce comunque un effetto endoprocessuale, e come tale non potrà essere invocata in altri procedimenti.

In altri termini, il creditore non potrà invocare la non contestazione del credito (che egli afferma) vantato dal debitore nei confronti del terzo non soltanto in un'espropriazione a carico dello stesso debitore fondata su un titolo esecutivo diverso, ma anche sullo stesso titolo, in caso di estinzione di un precedente procedimento.

Alla luce della novella, la questione che si impone riguarda la mutata posizione del terzo. Non sembra infatti possa più parlarsi di estraneità del terzo al processo d'esecuzione, posto che la sua mancata dichiarazione comporta il riconoscimento dell'obbligazione nei confronti del debitore ¹¹.

Per accelerare i tempi della procedura di espropriazione presso terzi, la collaborazione non costituisce più una mera facoltà del terzo, quanto piuttosto un vero e proprio onere; tant'è che il legislatore del 2012 ha stabilito che, in caso di mancata comparizione, il credito si considera non contestato .

In secondo luogo e dal punto di vista procedurale, le norme citate operavano una distinzione nell'ambito della mancata dichiarazione del terzo.

Nel caso di mancata dichiarazione del terzo, si distinguevano due differenti ipotesi:

- crediti di cui all'art. 545, terzo e quarto comma [somme dovute a titolo di stipendio, salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro, o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento]: la mancata comparizione del terzo rendeva il credito non contestato nell'ambito del procedimento esecutivo e consentiva l'assegnazione o la vendita con provvedimento giudiziale.

- per crediti diversi da quelli sopra citati, per i quali il terzo poteva effettuare la dichiarazione di quantità tramite comunicazione scritta da inviare nei successivi dieci giorni dalla notifica, ove il creditore procedente avesse dichiarato all'udienza di non aver ricevuto la dichiarazione del terzo, il giudice fissava con ordinanza una

¹¹ Per Saletti, Le novità dell'espropriazione presso terzi, cit., p. 4, posto che il principio di non contestazione presuppone la qualifica di parte, va escluso che l'espressione non contestato possa riferirsi ad un soggetto che non riveste tale qualifica, indicando più semplicemente il riconoscimento del debito da parte del terzo.

successiva udienza; l'ordinanza veniva notificata al terzo dieci giorni prima e, nel caso di mancata comparizione all'udienza, il credito si aveva per non contestato nell'ambito del procedimento esecutivo, con la conseguente assegnazione o vendita con provvedimento giudiziale.

Oggi, dopo le modifiche intervenute ad opera del “decreto giustizia” in ordine alla forma della dichiarazione, è venuta meno la distinzione operata dalla previgente disciplina sul momento perfezionativo della fattispecie non contestativa.

L'attuale disciplina infatti elimina il duplice binario di comunicazione della dichiarazione del terzo, disponendo che la stessa vada resa, esclusivamente ed in ogni caso, dal terzo, personalmente, a mezzo di procuratore speciale ovvero di difensore munito di procura speciale, a prescindere dalla tipologia dei crediti oggetto di espropriazione, tramite raccomandata o posta elettronica certificata all'indirizzo indicato dal creditore precedente nell'atto di pignoramento.

Difatti, secondo il riformato art. 548 c.p.c., e a prescindere dalla tipologia dei crediti oggetto del pignoramento, quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione (a mezzo raccomandata o pec), il giudice fissa con ordinanza un'udienza successiva.

La presenza del terzo in udienza sarà dunque necessaria soltanto in caso di mancata comunicazione, come da avvertimento contenuto nello stesso atto di pignoramento.

Laddove il terzo non compaia alla nuova udienza (o comparendo rifiuti di fare la dichiarazione), il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione e il giudice provvede a norma degli artt. 552 o 553.

In caso di mancata incolpevole dichiarazione, il terzo può sempre avvalersi del rimedio dell'opposizione ex art. 617, primo comma, c.p.c. per far valere il vizio di notificazione dell'atto, il caso fortuito o la forza maggiore.

Infatti, il comma 3 dell'art. 548 c.p.c. novellato consente al terzo pignorato di utilizzare lo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi contro l'ordinanza di assegnazione, a condizione di provare di non averne avuto tempestiva conoscenza “per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore”.

Tale norma consente al terzo assente di far valere la conoscenza tardiva o l'incolpevole ignoranza dell'invito a rendere la dichiarazione, per non aver avuto tempestiva conoscenza, per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore, dell'atto di pignoramento o dell'ordinanza di fissazione dell'udienza successiva ai sensi dell'art. 548, co. 2, c.p.c.

La disposizione consente l'utilizzabilità dell'opposizione agli atti esecutivi per far valere vizi che non colpiscono direttamente l'ordinanza di assegnazione, ma atti che l'hanno preceduta e non solo per la nullità della notificazione, ma anche per il caso fortuito o forza maggiore.

Il rimedio dell'opposizione si farà valere “nelle forme e nei termini di cui all'art. 617, primo comma”, ovvero nella forma dell'atto di citazione e dovrà rispettare il termine perentorio prescritto per la sua notificazione. I venti giorni dovranno decorrere necessariamente dal momento della conoscenza o conoscibilità legale dell'ordinanza di assegnazione.

La citazione dovrà contenere l'allegazione dei fatti posti a fondamento dell'opposizione, con l'indicazione dei mezzi di prova e la produzione dei documenti necessari a dimostrare il caso fortuito o la forza maggiore rilevanti ai fini della mancata conoscenza del pignoramento o dell'ordinanza di cui all'art. 548, co. 2, c.p.c., ovvero della mancata risposta o comparizione all'udienza.

L'assimilazione del rimedio concesso al terzo dall'art. 548, co. 3, c.p.c. all'opposizione regolata dall'art. 617 c.p.c. comporta la prosecuzione del procedimento (definito da sentenza non appellabile) nelle forme della cognizione piena, secondo il rito ordinario.

Naturalmente, a norma dell'art. 618 bis c.p.c., quando oggetto dell'assegnazione siano crediti relativi a uno dei rapporti regolati dall'art. 409 c.p.c., l'opposizione andrà proposta col ricorso contemplato dall'art. 414 c.p.c.

È forse il caso di ricordare che non avendo l'opposizione effetto sospensivo, l'esecuzione in danno del terzo dell'ordinanza di assegnazione procede regolarmente, a meno che il giudice non eserciti il suo potere di dettare i provvedimenti indilazionabili e di sospendere l'esecuzione.

4. Contestazioni sulla dichiarazione di terzo.

Nel caso di contestazioni sulla dichiarazione del terzo, la L. n. 228/2012 ha provveduto ad eliminare il giudizio incidentale di accertamento dell'obbligo del terzo.

Il novellato art. 549 c.p.c., disciplina il caso della contestata dichiarazione del terzo: “Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni, il giudice dell'esecuzione le risolve, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza. L'ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'art. 617¹²”.

¹² Articolo sostituito dall'art. 1, comma 20, l. 24 dicembre 2012, n. 228. Il testo recitava: “Accertamento dell'obbligo del terzo - Con la sentenza che definisce il giudizio di cui all'articolo

Pertanto, ove dovessero sorgere contestazioni sulla dichiarazione del terzo, il citato art. 549 c.p.c., nel testo sostituito dalla L. n. 228/2012 (e non modificato dal decreto giustizia), prevede che sia il giudice dell'esecuzione a risolverle, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza, la quale, produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.

Detta ordinanza è impugnabile con il rimedio dell'opposizione ex art. 617 c.p.c.

La determinazione dell'obbligo del terzo viene così sottratta al giudice della cognizione per essere risolta nell'ambito esecutivo.

Dunque l'accertamento diviene interno al processo esecutivo ed efficace solo ed esclusivamente entro i suoi confini. La differenza sensibile rispetto al regime pregresso è che il nuovo accertamento ha valenza squisitamente endoprocessuale e come tale inidoneo ad assumere efficacia extraprocessuale né tra debitore e terzo, né tra creditore e terzo. Il giudice dell'esecuzione risolverà le questioni sollevate con ordinanza. Nel vecchio regime invece, l'accertamento del credito avveniva con sentenza e godeva dello "status" riconosciuto ad ogni analogo provvedimento (art. 2909 c.c.).

Nel silenzio dell'art. 549 c.p.c. circa forme e termini del procedimento di risoluzione di dette contestazioni, deve ritenersi che esse vadano formulate, a pena di decadenza (giacché con l'ordinanza di assegnazione l'espropriazione è chiusa), nell'udienza in cui è resa la dichiarazione (ovvero in quella successiva eventualmente fissata dal giudice qualora ritenga opportuna la concessione di un termine per l'esame).

La norma in esame non distingue la posizione del creditore procedente da quella del debitore esecutato.

Quindi le contestazioni possono essere mosse sia dal creditore, in caso di dichiarazione negativa anche solo parzialmente, che dal debitore, specialmente nell'ipotesi in cui questa sia positiva o parzialmente positiva, come ad esempio qualora includa beni o crediti ritenuti non pignorabili.

Le contestazioni sollevate saranno risolte, compiuti i necessari accertamenti (nel rispetto dell'infettibile esigenza di rispetto del contraddittorio), con ordinanza destinata a produrre unicamente effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione .

Dovranno tuttavia ritenersi operanti i principi desumibili dagli articoli 530, co. 4, e 569, co. 3, c.p.c., sicché il giudice dell'esecuzione potrà procedere all'assegnazione (o alla vendita) soltanto dopo aver definito (con la pronuncia dell'ordinanza e con

precedente, il giudice, se accerta l'esistenza del diritto del debitore nei confronti del terzo, fissa alle parti un termine perentorio per la prosecuzione del processo esecutivo”.

l'eventuale sentenza di cui all'art. 618, co. 2, c.p.c.) le contestazioni sorte sulla dichiarazione del terzo (art. 549 c.p.c.).

Vale la pena di ricordare, in conclusione, che il procedimento di espropriazione presso terzi si conclude con l'ordinanza di assegnazione, che costituisce titolo esecutivo a favore del creditore assegnatario nei confronti del terzo.

L'efficacia di titolo esecutivo nei confronti del terzo dell'ordinanza di assegnazione risulta oggi ribadita dai novellati articoli 548, co. 1, e 549, co. 1, c.p.c., nei quali si fa riferimento alla esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.

ANGELA LAGANA'
Avvocato INPS